



Roma, 5 maggio 2016

Al Capo di Gabinetto
Dott. **Giovanni Melillo**

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Dott. **Raffaele Piccirillo**

Oggetto: bozza del codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia – osservazioni preliminari CGIL CISL UIL

In attesa della convocazione preannunciata dal Dr. Piccirillo sui contenuti del Codice di comportamento e con riserva di ulteriori osservazioni che saranno formulate in occasione del predetto incontro, all'esito di una ulteriore analisi dell'articolato, segnaliamo come emerga dall'articolato un chiaro disegno di compromissione delle libertà individuali dei lavoratori.

Innanzitutto segnaliamo l'**art. 5** che pone in essere una grave lesione della libertà di associazione. La libertà di associazione è espressamente prevista e disciplinata all'**art. 18 Cost.** Essa rientra tra le c.d. libertà collettive, cioè tra quelle libertà che presuppongono una pluralità di soggetti, accomunati da un unico fine, il cui esercizio non si esaurisce nella difesa di una sfera di autonomia individuale, ma è volto alla realizzazione di quelle finalità. La libertà di associazione costituisce uno degli aspetti fondamentali del pluralismo sociale ed è, a sua volta, una specificazione di quella tutela generale, riconosciuta all'**art. 2 Cost.**, al singolo ed alle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. CGIL CISL e UIL ritengono lesiva della libertà costituzionale di associazione la previsione del comma 2 dell'**art. 5 cit.** laddove si afferma che il lavoratore della Giustizia debba comunicare al direttore generale l'adesione ad associazioni i cui "ambiti di interesse, anche se di ricerca, studio o di filantropia, possano interferire con lo svolgimento dell'attività d'ufficio" eccezion fatta per i partiti politici, i sindacati, e le organizzazioni deputate all'esercizio o alla tutela delle libertà fondamentali. Ci si chiede come l'adesione, ad esempio, ad un circolo culturale che promuova dibattiti anche sullo stato della Giustizia in uno specifico territorio, possa interferire con le attività d'ufficio.

Gli artt. 6, 8, 12,13 e 18 invece dettare norme specifiche per le varieguate realtà della giustizia, si preoccupano di vanificare importanti conquiste dei lavoratori, frutto di accordi tra le parti e, proprio per questo, intrisi di quell'alto valore rappresentato dalla democrazia partecipativa. Paradigmatica in tal senso è la previsione dell'**art. 6**. Infatti, mentre i contratti collettivi prevedono la possibilità per il pubblico dipendente di poter fruire del part-time al 50% per esperire altra attività lavorativa, purché non incompatibile, l'**art. 6** al comma 5 lo vieta completamente, contraddicendo anche le norme di legge che favoriscono l'acquisizione di esperienze professionali in ambito privato da trasfondere nell'ambito del lavoro pubblico. Paradigmatica è anche il contenuto dell'**art. 12** il quale limita la libertà del dipendente di esprimere opinioni e giudizi, anche a mezzo web e social network, su quanto



oggetto del proprio servizio (comma 3) e la libertà di critica del Ministero della Giustizia da parte dei dipendenti dirigenti sindacali. Giova sul punto ricordare che la libertà di esprimere le proprie convinzioni e le proprie idee (art.21 della Costituzione) è una delle libertà più antiche ed è stata definita dalla giurisprudenza costituzionale come la «pietra angolare dell'ordine democratico», in quanto «condizione del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale». Secondo la stessa Corte costituzionale, essa consisterebbe nella libertà di dare e divulgare notizie, opinioni e commenti. La libertà di manifestazione incontra dei limiti *in re ipsa* nel buon costume, inteso come rispetto del comune senso del pudore, e negli altri valori tutelati dalla Costituzione quali l'onore e la reputazione della persona (la tutela di tali valori legittima la punizione dei reati di ingiuria e di diffamazione, previsti agli artt. 594 ss. c.p.) e la riservatezza della persona. Singolare poi è l'**art. 8** il quale limita "la partecipazione dei dipendenti, nonché di quanti prestano servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, in qualità di docenti, tutor o relatori, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione". Ed invero non si comprende quale interesse tale norma mira a tutelare specie nella ipotesi in cui la partecipazione in qualità di docenti, tutor o relatori, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione avvenga a titolo gratuito ovvero costituisce esercizio di un mandato sindacale o politico.

Pletorica inoltre è la previsione dell'**art.13**, laddove richiama l'obbligo del rispetto dell'orario di lavoro (comma 2) e l'obbligo del rispetto delle condizioni di legge nella fruizione dei permessi di astensione dal lavoro. Tale obbligo infatti è già contemplato dalla normativa vigente.

Singolare è, infine, il contenuto dell'**art.18** laddove afferma (comma 5) che l'OIV "assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice ed il sistema di misurazione e valutazione della performance...". E' solo il caso di ricordare che il predetto sistema non è mai stato attuato nell'organizzazione giudiziaria ossia nel settore ove è concentrato il maggior numero di dipendenti del Ministero.

Come CGIL CISL e UIL crediamo fermamente che valori come la libertà di espressione e di partecipazione realizzano la democrazia anche nei luoghi di lavoro. Per tale motivo riteniamo che alla bozza di codice di comportamento debbano essere apportate significative modifiche atte a trasformare l'articolato da strumento repressivo delle libertà individuali in volano della efficienza e trasparenza dell'amministrazione della Giustizia.

Distinti saluti

FP CGIL
Nicoletta Grieco

CISL FP
Eugenio Marra

UIL PA
Domenico Amoroso